

(N. 2375)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1958

Eliminazione delle gestioni fuori bilancio e disciplina dei fondi.

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di ricondurre nell'ambito del bilancio dello Stato anche le somme che, per motivi vari, danno luogo a gestioni speciali contravvenendo così al principio della unicità del bilancio medesimo, è diventata urgente atteso che circostanze di carattere eccezionale e l'ampliarsi delle attività dirette ed indirette dello Stato hanno fatto sì che le norme della contabilità generale dello Stato non hanno potuto essere integralmente applicate.

Si sono costituite, così, accanto alla gestione del bilancio una serie di gestioni le quali, pure effettuandosi dalle Amministrazioni statali, sfuggono ai normali controlli, con la conseguente possibilità di abusi ed irregolarità che è assolutamente necessario eliminare affinché il sindacato sulla gestione delle Amministrazioni medesime possa efficacemente svolgersi, con completezza su tutti i fondi che da esse sono gestiti.

Dai risultati del pregevole lavoro compiuto e dalle proposte presentate dalla Commis-

sione per la applicazione delle direttive parlamentari in materia di gestioni fuori bilancio (costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 1954) è emerso che una normalizzazione di questo settore è possibile solamente imponendo che tutta la gestione svolta comunque dagli organi delle Amministrazioni dello Stato — sia per compiti istituzionali diretti o anche indiretti, sia per conto o nell'interesse di terzi — venga completamente convogliata nell'ambito del bilancio statale.

L'indicazione di questo principio può a prima vista sembrare superflua se si pone mente che la sola norma legale vigente è quella che non ammette gestioni fuori bilancio; ma se si considera che, di fatto, per le cause già indicate, queste gestioni esistono, occorre convenire sulla necessità di dare maggiore efficacia ed un contenuto effettivamente pratico ed operante al principio che tutte le entrate e tutte le spese devono avere la loro contabilizzazione in bilancio.

Questo principio deve essere anche applicato per i casi nei quali vi siano entrate da utilizzare per far fronte a spese che sono direttamente in funzione dell'esplicazione di attività con le quali si soddisfano gli scopi per il cui raggiungimento si sono conseguite le entrate medesime.

Stabilito ciò, la questione che l'Amministrazione si è prospettata è quella del modo di provvedere all'inclusione delle entrate e delle spese nel bilancio e, cioè, se inscrivere importi presunti come entrate e come spese in sede di formazione del bilancio di previsione oppure consentire l'assegnazione, durante l'esercizio, delle somme occorrenti in relazione agli importi riscossi e versati in Tesoreria.

La Commissione di cui è sopra cenno non ha ritenuto opportuno prevedere al riguardo la disciplina, con un disposto di legge, delle modalità di inserimento nel bilancio dello Stato di tali gestioni che attualmente si svolgono al di fuori di detto bilancio, preferendo lasciare all'apprezzamento amministrativo di provvedervi in adeguato modo purchè il controllo della Corte dei conti rimanga integro secondo lo spirito e la lettera della Costituzione. La Commissione, comunque, non ha ritenuto che si possa reintrodurre l'istituto della « riassegnazione » già opportunamente soppresso con il regio decreto 11 febbraio 1923, n. 357.

Al riguardo si è convenuto pienamente su siffatta conclusione, anche perchè la « riassegnazione » dovrebbe aver luogo mediante provvedimenti di variazioni di bilancio intesi ad introdurre gli stanziamenti di spesa in relazione alle entrate realizzate. E poichè le variazioni di bilancio sono effettuate con provvedimenti legislativi, questi interverrebbero, invero, dopo che le necessità si sono verificate e hanno dovuto essere soddisfatte, occorre, pertanto, che gli stanziamenti di entrata e di spesa siano direttamente iscritti in bilancio.

In occasione dello studio della materia — e sempre allo scopo di garantire la corretta gestione ed il sindacato dei fondi statali — si è ritenuto di precisare più efficacemente le sanzioni per i funzionari e gli agenti nei casi di

inosservanza delle disposizioni e di disporre che siano sottoposte al diretto controllo dei normali organi dello Stato anche quelle gestioni di fondi affidate dallo Stato medesimo a speciali comitati.

Premesse queste considerazioni, si illustrano qui di seguito i singoli articoli.

Con l'articolo 1 si dispone che le somme che, indipendentemente dalla gestione del bilancio, siano percepite sotto qualsiasi denominazione ed a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni dello Stato, devono essere versate in Tesoreria con imputazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della entrata.

Il 1° comma recepisce l'assoluta generalità della norma, senza possibilità di eccezione alcuna, mentre il 2° comma contiene la naturale estensione del precetto alle Amministrazioni autonome.

In conseguenza dell'obbligo dell'imputazione ad appositi capitoli dell'entrata e dell'assoluta generalità della norma dell'articolo 1, l'articolo 2 dispone che gli Uffici, i funzionari e gli agenti contabili dello Stato che a qualsiasi titolo introitano le somme debbano effettuare l'immediato versamento.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si stabiliscono le sanzioni per la inosservanza dell'obbligo del versamento in Tesoreria delle somme e per la mancata denuncia di infrazione alle disposizioni della legge; sanzioni la cui adozione si rende assolutamente indispensabile per impedire il risorgere di qualsiasi gestione fuori bilancio.

L'articolo 6 contiene norme transitorie e di passaggio dall'attuale situazione alla normalità, fissando le modalità e i termini per la prima applicazione del provvedimento.

Con l'articolo 7 si dispone che i Comitati, le Commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato che gestiscono fondi in tutto o in parte stanziati nel bilancio dello Stato, devono presentare il rendiconto della gestione e che esso è sottoposto al controllo della Corte dei conti e della competente Ragioneria. Tuttavia, la percezione e l'assegnazione di somme concernenti specifiche attività esplicate da Amministrazioni statali per

conto o nell'interesse di enti e privati o di altre Amministrazioni, continuano ad aver luogo con le modalità previste dalle particolari disposizioni che le disciplinano.

L'articolo 8, infine, autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio dipendente dall'applicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le somme che, indipendentemente dalla gestione del bilancio, siano percepite sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, ovvero per conto o nell'interesse di terzi, comprese quelle che affluiscono a contabilità speciali o a particolari gestioni, devono essere versate in Tesoreria con imputazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della entrata.

Per le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo dette somme debbono essere versate in Tesoreria o nelle Casse delle Amministrazioni stesse con imputazione ad appositi capitoli di entrata dei rispettivi bilanci.

Art. 2.

I funzionari e gli agenti contabili dello Stato che a qualsiasi titolo introitino le somme di cui all'articolo precedente, debbono effettuare l'immediato versamento con le modalità indicate nell'articolo medesimo.

Art. 3.

I funzionari e gli agenti contabili dello Stato che omettano di effettuare il versamento previsto dall'articolo 2 incorrono, per ciò solo e salvo ogni altra responsabilità, in una pena pecuniaria non inferiore al ventesimo e non superiore al decimo dell'ammontare annuo dello stipendio, paga o assegno, di cui risultino

in godimento all'atto della omissione. Gli stessi sono inoltre tenuti solidalmente al pagamento, a favore dello Stato, degli interessi legali sull'ammontare delle somme percepite e non versate, per tutto il periodo per il quale le somme medesime vennero sottratte alla disponibilità della Tesoreria o della Cassa della Amministrazione autonoma.

Nella stessa pena pecuniaria incorrono anche i funzionari ed agenti contabili dello Stato e tutti coloro che abbiano ordinato spese sulle somme di cui al precedente articolo 1 salva l'azione di responsabilità prevista dalle norme vigenti.

Art. 4.

I Direttori generali, i Capi di servizio e i Direttori di ragioneria che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza delle infrazioni contemplate negli articoli precedenti devono farne senza ritardo denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti, dandone contemporanea notizia al Ministro del tesoro.

Gli inadempienti all'obbligo della denuncia incorrono nelle medesime sanzioni stabilite per i responsabili delle infrazioni e rispondono, in solido con gli stessi, del pagamento degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo precedente.

Lo stesso obbligo di denuncia incombe ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato, nonché ai Direttori generali delle Amministrazioni dello Stato con ordinamento autonomo, che in qualsiasi modo abbiano notizia delle infrazioni suddette.

Art. 5

L'accertamento delle responsabilità, l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione degli interessi, a norma degli articoli precedenti, spettano alla Corte dei conti, su istanza del

Procuratore generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte stessa. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite per i giudizi di responsabilità dal regolamento di procedura 10 agosto 1933, n. 1038.

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente articolo 1, conseguite anteriormente alla data medesima, saranno versate con le modalità indicate nello stesso articolo 1.

In caso di inadempienza saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.

Art. 7.

I Comitati, le Commissioni e gli altri Organi in seno alle Amministrazioni dello Stato,

comprese quelle con ordinamento autonomo, che gestiscono fondi in tutto od in parte stanziati nel bilancio dello Stato, devono presentare annualmente il rendiconto della gestione alla Corte dei conti, per il tramite delle competenti Ragionerie, per i rispettivi controlli.

I rendiconti annuali delle gestioni saranno allegati al rendiconto generale dello Stato.

La percezione e l'assegnazione di somme concernenti specifiche attività esplicate da Amministrazioni statali per conto o nell'interesse di enti e privati o di altre Amministrazioni, continuano ad aver luogo con le modalità previste dalle particolari disposizioni che le disciplinano.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge.